

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Construction
Rimpiazzo e posa in opera"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che offre coperture per i danni alle opere nei dieci anni successivi al completamento della loro realizzazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni: I danni all'opera assicurata (intonaci, rivestimenti, serramenti esterni, impermeabilizzazioni ed involucro) causati da accidentale difetto di realizzazione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- Sezione Danni: I danni materiali all'opera/e di finitura la cui origine non è riconducibile alla fase di realizzazione della stessa.

Ulteriori casi di inassicurabilità sono indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa NON è assicurato? / Rischi esclusi".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni: l'assicurazione vale per i danni alle opere realizzate a nuovo in Italia



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Devi inoltre presentare

- il Modulo raccolta dati e documentazione tecnica che descriva il rischio
- Il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della pubblica amministrazione;
- L'accettazione senza riserve da parte del Committente dei lavori;

In determinati casi, se la tipologia o il valore dell'opera lo richiedono, devi altresì presentare una relazione di "Controllo Tecnico"; il controllo sarà eseguito in parallelo alla realizzazione dell'opera da assicurare – con costi a Tuo carico – da un ente- il Controllore Tecnico- abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme ISO IEC 17020.

Se il contratto è emesso in fase di realizzazione dell'opera i certificati su elencati devono essere presentati a fine lavori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato, e termina alla scadenza indicata in polizza, comunque non oltre 10 anni dalla data certificata di ultimazione dei lavori di costruzione.

La copertura ha durata massima di 10 anni e non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto, emesso con premio unico per l'intera tutta la durata, non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione, né l'esercizio del diritto di recesso o disdetta.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Allianz Enterprise Construction Rimpiazzo e posa in opera"

22/07/2022 – Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?


L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Danni all'Opera	<p>La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti, determinati da difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intonaci e rivestimenti esterni (se assicurati) aventi come diretta conseguenza il netto ed improvviso distacco, totale o parziale, dal manufatto preesistente (se assicurati). - Serramenti esterni (se assicurati) aventi come diretta conseguenza il loro crollo o il distacco totale o parziale dal manufatto preesistente oppure un loro grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria degli stessi.
--------------------------------	--

Sezione Danni all'Opera	<ul style="list-style-type: none"> - Impermeabilizzazioni delle coperture (se assicurate) aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse. - Involucro (se assicurato) aventi come diretta conseguenza il suo crollo o distacco totale o parziale oppure un suo grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria dello stesso. - Pavimentazioni e rivestimenti (se assicurati) aventi come diretta conseguenza la loro rottura oppure il loro netto ed improvviso distacco, totale o parziale, dal manufatto preesistente. <p>Facenti parte dell'Immobile descritto in polizza purché realizzati interamente a nuovo.</p>
<p>Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate alla sezione "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".</p>	


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Danni all'Opera	
Spese di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate.
Spese per opere provvisorie	<p>L'Impresa indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi / spese per il noleggio, installazione, ecc. di impalcature, ponteggi o quanto altro simile, macchinari in genere, necessari per la riparazione del danno; - i costi / spese per la riparazione, demolizione, spostamento, sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione del danno.


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Sezione danni all'immobile/opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere che non siano realizzate a regola d'arte; • opere che non rispettano le leggi e i regolamenti in vigore o le norme comunque stabilite da organismi ufficiali; • danni derivanti da lavori eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera assicurata.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Generali	
Esclusioni	<p>Sono sempre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere; • danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste in fase di progetto; • danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere; erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi, eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o fornitore; • interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;

	<ul style="list-style-type: none"> • costi e spese di progettazione e di calcolo per eliminare i difetti di esecuzione della posa in opera; • danni derivanti da mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche previste dal Committente, dai progettisti e/o dai produttori dei componenti l'opera stessa; • danni consequenziali o indiretti di qualsiasi specie; • danni di natura estetica, ivi compreso il "punto colore"; • danni causati da cedimento, assestamento del supporto o dalle opere sovrastanti o sottostanti l'opera assicurata, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento; • vizi e difetti noti al Contraente ovvero all'Assicurato e/o alle persone di cui gli stessi devono rispondere a termini di legge, prima della decorrenza della presente polizza; • danni causati da incendio, esplosione, scoppio a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta aerei, terremoto, alluvione, uragano ed altri simili eventi naturali, atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di contaminazione chimico/biologica, di occupazione militare, di invasione, esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualsiasi causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi; • spese / costi per ricercare il guasto e/o accedervi; • danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte; • danni direttamente o indirettamente dovuti ad usura, difetti o vizi di opere anche solo indirettamente oggetto dei lavori / opere assicurate, comprendendo in tale definizione il manufatto preesistente; • danni da amianto/asbesto • i danni causati da o dovuti a ordigni e/o residuati bellici ed esplosivi di qualsiasi tipo. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi / spese per il noleggio, installazione, ecc. di impalcature, ponteggi o quanto altro simile, macchinari in genere, necessari per la riparazione del danno; • costi / spese per la riparazione, demolizione, spostamento, sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione del danno.
<p>Esclusioni Cyber Risk</p>	<p>a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). <p>dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. uso di Internet o intranet; B. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; C. computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); D. uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; E. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet; <p>b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico".
<p>Esclusione rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni</p>	<p>Sono altresì esclusi tutti i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie</p> <p>L'esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché</p>

	siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO, PERIODI DI CARENZA	
Sezione Danni alle opere	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di una franchigia minima per ogni sinistro fatto salvo quanto indicato nella tabella che segue.	
Danno all'opera	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza
Spese di demolizione e sgombero	Scoperto
Costi e spese provvisionali	Scoperto
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
Franchigia 500 euro <ul style="list-style-type: none"> Danno accertato 1.000 euro Danno liquidato 500 euro 	
Scoperto 10%, minimo 2.000 euro <ul style="list-style-type: none"> Danno accertato 30.000 euro Scoperto 10% = 3.000 euro Danno liquidato = 30.000 euro - 3.000 euro = 27.000 euro <ul style="list-style-type: none"> Danno accertato 18.000 euro Scoperto 10% = 1.800 euro = si applica scoperto minimo Danno liquidato = 18.000 euro - 2.000 euro = 16.000 euro 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve dare immediata comunicazione all'Impresa entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del codice civile.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, cioè ai sensi dell'Art. 2952 Cod.Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'indennizzabilità del danno l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione riportato in Polizza. Qualora la polizza venga sottoscritta in un momento antecedente alla data di fine lavori, o contestualmente alla sottoscrizione di una polizza Car - Tutti i rischi della costruzione, può

	essere sottoscritto un pre-contratto, il “Compromesso”, previo versamento di un acconto di premio e successivo versamento del conguaglio alla data di ultimazione dei lavori.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Imprese di costruzione, General Contractor, Committenti, Società Immobiliari che devono realizzare/ hanno realizzato a nuovo o ristrutturare/ hanno ristrutturato opere edili (*a titolo esemplificativo fabbricati residenziali, capannoni, hotel, parcheggi, case di cure,...*) ed opere di ingegneria civili (*a titolo esemplificativo opere di urbanizzazione, manufatti ed opere d'arte stradali, muri, paratie*), che vogliono tutelarsi per i propri obblighi contrattuali o che vogliono tutelare il proprio patrimonio per i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>	
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

ALLIANZ ENTERPRISE CONSTRUCTION

Rimpiazzo e Posa in Opera

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 279 - 05 - 22/07/2022

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario dell'appalto relativo alla realizzazione dell'Opera Assicurata.

Assicurato: il soggetto identificato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il proprietario del manufatto preesistente in proporzione alla quota di proprietà.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Committente: il soggetto per il quale l'Appaltatore ha eseguito l'Opera Assicurata

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Controllo tecnico: attività ispettiva di verifica e controllo sulle fasi di realizzazione di un'opera finalizzata alla normalizzazione e al controllo del Rischio legato alla fornitura dei materiali, elementi o subsistemi e all'esecuzione delle lavorazioni, come garanzia della qualità complessiva dell'Opera Assicurata

Controllore tecnico: Organismo di Ispezione di Tipo A, accreditato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione dell'Immobile/Opera Assicurata, ai fini della riduzione/normalizzazione dei rischi relativi alla stabilità, solidità e durabilità, inerenti agli aspetti progettuali ed esecutivi dell'Opera Assicurata.

Danno: pregiudizio economico conseguente al danneggiamento dell'Immobile/Opera Assicurata

Danno Indennizzabile: Danno determinato in base alle condizioni di Assicurazione senza tenere conto di eventuali Franchigie e Scoperti e Limiti di Indennizzo.

Deducibili: vedi definizione di Franchigia e di Scoperto.

Franchigia: la parte di Danno Indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Immobile: immobile o fabbricato oggetto dell'appalto relativo alla realizzazione dell'Opera Assicurata

Impermeabilizzazioni delle coperture: sistemi di impermeabilizzazione continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme "UNI", in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'Opera Assicurata stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro a fronte di un Danno Indennizzabile.

Intonaci/Rivestimenti esterni: gli strati di intonaco cementizio e/o a base di calce, posati sulla superficie esterna dell'involucro, tinteggiature, rivestimenti realizzati con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea e/o similari, intonaci plastici e similari, isolamenti termici ed acustici, pavimenti, rivestimenti a cappotto; esclusi: fissi ed infissi, pareti ventilate, facciate continue e strutturali (escluse facciate in vetro).

Involucro: i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile; sono esclusi: fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti (anche a cappotto), tinteggiature, impianti, isolamenti termici ed acustici, pareti ventilate, facciate continue e strutturali nonché le parti a diretto contatto con il terreno.

Opera Assicurata: l'opera descritta in Polizza oggetto di un unico appalto, realizzata interamente a nuovo dall'Appaltatore.

Manufatto Preesistente: il fabbricato/edificio/opera in genere oggetto dei lavori di realizzazione dell'Opera Assicurata ed a cui la medesima è vincolata.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che l'Impresa si impegna a corrispondere in caso di Sinistro a fronte di un Danno Indennizzabile, entro la Somma Assicurata.

Parti: il Contraente e l'Impresa.

Pavimentazioni e rivestimenti interni: Pavimentazioni e rivestimenti realizzati all'interno dell'Immobile/Opera Assicurata con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea e/o lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto); sono esclusi: fissi ed infissi, intonaci, impianti, isolamenti termici ed acustici.

Preesistenza: parti di Manufatto Preesistente che permangono successivamente al completamento dell'Immobile/dell'Opera Assicurata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione oggetto dell'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro, come di seguito definito

Scoperto: la parte del Danno Indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Serramenti esterni: gli elementi apribili - in alluminio, legno (anche combinati) e PVC - fissati al telaio per mezzo di cerniere o tramite appositi sostegni - se si tratta di elementi fissi quali pannelli o vetrate - con il relativo telaio (escluse facciate continue e facciate strutturali)

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente in favore dell'Assicurato; si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente in favore dell'Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" o a quanto indicato "in Polizza" ovvero negli "spazi di Polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della Polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA	4
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE	8

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni sono contenute nel paragrafo "Glossario".

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Dichiarazioni inesatte o reticenza - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

L'Impresa presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a comunicare all'Impresa tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del Rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato che siano venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa influire sull'apprezzamento del Rischio devono darne immediata comunicazione all'Impresa e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire all'Impresa ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essere loro richieste e consentire, in ogni momento, l'ispezione dell'Opera Assicurata.

Art. 2.2 - Decorrenza, efficacia e scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata e con la decorrenza indicate nella Scheda di Polizza.

La garanzia ha effetto non prima delle ore 24 del giorno del pagamento del Premio ma comunque non prima delle ore 24 della data risultante dalla documentazione di cui ai commi c) e d) del successivo articolo 3.3 "Efficacia della garanzia".

Ciò premesso, **la garanzia non è comunque operante:**

- nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera Assicurata da parte del Committente
- dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera Assicurata.

Art. 2.3 - Modifiche e trasformazioni del Contraente o dell'Assicurato

Nel caso di fusione della società Contraente od Assicurata, l'Assicurazione continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, l'Assicurazione prosegue in capo al Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nel caso di alienazione della società Contraente o cessione dell'Appalto l'Assicurazione cessa automaticamente se l'acquirente della società Contraente ovvero il cessionario dell'Appalto non hanno manifestato esplicitamente la volontà di subentrare nel contratto entro 15 giorni dall'alienazione o cessione; in quest'ultimo caso l'Impresa si riserva la facoltà di continuare la copertura assicurative e / o di rivederne le condizioni.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza dell'Assicurazione; tutti gli obblighi previsti in Polizza a carico del Contraente devono considerarsi a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni all'Impresa.

Art. 2.4 - Delimitazione temporale della garanzia - Condizioni di operatività della copertura

L'Impresa non è obbligata per i Danni che:

- a. si verifichino in epoca non compresa nel periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- b. non derivino da cause risalenti al periodo di esecuzione dell'Appalto;
- c. vengano denunciati dopo 12 mesi dalla data di scadenza del periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Sinistri e/o le patologie che possano evolvere in Sinistro indennizzabile a termini di Assicurazione verificatisi o evidenziatisi anche solo parzialmente prima della decorrenza dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non si considera validamente conclusa se non è firmata da chi legalmente rappresenta l'Impresa e il Contraente.

Art. 2.5 - Onere della prova

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un Danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita in Polizza, l'onere della prova che tale Danno rientra nella garanzia di Polizza è a carico dell'Assicurato.

Art. 2.6 - Recesso in caso di Sinistro

Avvenuto il Sinistro ed anche prima di liquidare l'Indennizzo, qualunque sia l'importo del Danno, e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere dall'Assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale quota si intende comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del suddetto rateo.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.7 - Oneri fiscali

Le imposte ed altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipula ed alla esecuzione dell'Assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento è stato anticipato dall'Impresa.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti devono essere fatte mediante lettera raccomandata alla direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 2.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'Opera Assicurata, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti e alle condizioni di seguito stabilite.

1. INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti agli intonaci e rivestimenti esterni, **fino alla concorrenza massima della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza** descritti nella Scheda di Polizza - sempreché realizzati totalmente a nuovo prima della data di efficacia dell'Assicurazione - a causa di un loro accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'Appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza il netto ed improvviso distacco, totale o parziale, delle Opere Assicurate dal Manufatto Preesistente.

2. SERRAMENTI ESTERNI (garanzia attivata se indicato valore assicurato nella Scheda di Polizza)

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti a serramenti esterni dell'edificio, **fino alla concorrenza massima della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza** sempreché realizzati totalmente a nuovo prima della data di efficacia dell'Assicurazione - a causa di un loro accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'Appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza il loro crollo o il distacco totale o parziale dal Manufatto Preesistente oppure un loro grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria degli stessi.

3. IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE (garanzia attivata se indicato valore assicurato nella Scheda di Polizza)

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture **fino alla concorrenza massima della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza** - sempreché realizzate totalmente a nuovo prima della data di efficacia dell'Assicurazione - a causa di un loro accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'Appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse.

4. INVOLUCRO

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti all'involucro dell'edificio **fino alla concorrenza massima della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza** - sempreché realizzato totalmente a nuovo prima della data di efficacia dell'Assicurazione - a causa di un suo accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'Appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza il suo crollo o distacco totale o parziale oppure un suo grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria dello stesso.

5. PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI (garanzia attivata se indicato valore assicurato nella Scheda di Polizza)

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle pavimentazioni e rivestimenti interni **fino alla concorrenza massima della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza** - sempreché realizzate totalmente a nuovo prima della data di efficacia dell'Assicurazione - a causa di un loro accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'Appaltatore e/o di un difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza la loro rottura oppure il loro netto ed improvviso distacco, totale o parziale, dal Manufatto Preesistente.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.2 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata per:

- a) danni causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'utente Manufatto Preesistente o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
- b) danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste in fase di progetto;
- c) danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dall'Assicurazione, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere; erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi, eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o fornitore;
- d) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- e) costi e spese di progettazione e di calcolo per eliminare i difetti di esecuzione della posa in opera;
- f) danni derivanti da mancata rispondenza dell'Opera Assicurata alle specifiche tecniche previste dal Committente, dai progettisti e/o dai produttori dei componenti l'Opera Assicurata stessa;
- g) danni consequenziali o indiretti di qualsiasi specie;
- h) danni di natura estetica, ivi compreso il "punto colore";
- i) danni causati da cedimento, assestamento del supporto o dalle opere sovrastanti o sottostanti l'Opera Assicurata, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento;
- j) vizi e difetti noti al Contraente ovvero all'Assicurato e/o alle persone di cui gli stessi devono rispondere a termini di legge, prima della data di efficacia dell'Assicurazione;
- k) danni causati da incendio, esplosione, scoppio a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta aerei, terremoto, alluvione, uragano ed altri simili eventi naturali, atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di contaminazione chimico/biologica, di occupazione militare, di invasione, esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualsiasi causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi;
- l) spese/costi per ricercare il guasto e/o accedervi;
- m) costi/spese per il noleggio, installazione, ecc. di impalcature, ponteggi o quanto altro similare, macchinari in genere, necessari per la riparazione del danno;
- n) costi/spese per la riparazione, demolizione, spostamento, sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione del danno;
- o) danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte;
- p) danni direttamente o indirettamente derivanti da lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera assicurata;
- q) danni direttamente o indirettamente dovuti ad usura, difetti o vizi di opere anche solo indirettamente oggetto dei lavori/Opere Assicurate, comprendendo in tale definizione il Manufatto Preesistente;
- r) danni da amianto/asbesto;
- s) causati da o dovuti a ordigni e/o residuati bellici ed esplosivi di qualsiasi tipo.

Art. 3.3 - Efficacia della garanzia

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) che l'Opera Assicurata sia stata realizzata in tutte le sue parti a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni in merito alle modalità di trattamento, uso, posa, stoccaggio/conservazione, indicate da fabbricanti e fornitori dei materiali ed attrezzature usati; nella piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- b) che l'Opera Assicurata sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda di Polizza;
- c) che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;
- d) che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della Polizza) contestualmente alla attivazione della presente garanzia, pena la non operatività della medesima:
 1. i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell'Opera Assicurata sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili;
 2. certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori;
 3. capitolato lavori con allegato il computo metrico estimativo;
 4. i rapporti tecnici, con esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico beneviso all'Impresa;
 5. dichiarazione di assenza Sinistri durante tutte le fasi di realizzazione delle Opere Assicurate e di assenza di situazioni anche solo potenzialmente critiche, passibili di evolvere in Sinistri indennizzabili a termini di Polizza.

Art. 3.4 - Somma Assicurata

La Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo dell'Opera Assicurata comprensiva anche degli eventuali prodotti o servizi forniti dal Committente o da terzi.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.5 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se al momento del Sinistro il valore dell'Opera Assicurata eccede del 10% la Somma Assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del Danno per l'eccedenza a tale 10%.

Art. 3.6 - Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, venuti a conoscenza di un Sinistro, devono:

- a) fare quanto loro possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
- b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- c) conservare le parti danneggiate e permettere all'Impresa e ai suoi incaricati ogni rilevazione ed esame delle stesse;
- d) fornire all'Impresa e ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove da questi richiesti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del codice civile.

La riparazione del Danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi possono prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino.

Art. 3.7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del Danno, che dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 3.8 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.9 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a. accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli documenti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistessero circostanze non comunicate all'Impresa e idonee ad aggravare il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione in capo agli stessi;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Opere Assicurate;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concordati dai periti oppure dalla maggioranza di essi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione del contratto di Assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.10 - Determinazione del Danno

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando le spese di riparazione al momento del Sinistro delle Opere Assicurate, compreso il controvalore dei prodotti rimpiazzati, tenuto conto del grado di vetustà e stato di conservazione dell'Opera Assicurata;
- b) il grado di vetustà dell'Opera Assicurata è convenzionalmente stabilito nei termini che seguono
 - primo anno: garanzia non operante
 - secondo e terzo anno: 20%
 - quarto e quinto anno: 30%

Condizioni di assicurazione

- sesto e settimo anno: 40%
- ottavo, nono, decimo anno: 50%

c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'importo del Danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto a) eventualmente integrato da quanto previsto ai commi m) e n) dell'articolo 3.2 "Esclusioni" diminuito dell'importo della stima di cui al punto b) nonché del deducibile previsto in Polizza.

Sono esclusi dall'Indennizzo:

- 1) eventuali migliorie e modifiche nonché i costi per eliminare i difetti;
- 2) i costi di interventi provvisori che non costituiscano parte di quelli definitivi e che aumentino il costo complessivo del sinistro.

Art. 3.11 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

L'Assicurato all'atto del pagamento dell'Indennizzo rilascerà quietanza liberatoria anche nei confronti del Contraente in relazione ai rischi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente e/o l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 3.2 "Esclusioni", comma a).

Art. 3.12- Limite di indennizzo

Il Limite di Indennizzo massimo per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la durata dell'Assicurazione è pari all'importo indicato in Polizza

Art. 3.13 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.

Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse Opere Assicurate per uno o più degli stessi rischi, l'Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di Danno Indennizzabile eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 3.14 - Titolarità dei diritti previsti dall'Assicurazione

Le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dall'Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei Danni.** L'accertamento e la liquidazione dei Danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza verrà corrisposto a favore dell'Assicurato, senza il concorso del Contraente, che in tal senso fornisce il proprio esplicito assenso.

Art. 3.15 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d'America, ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 3.16 - Cyber exclusion clause

Si prende atto tra le Parti che:

a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- A. uso di internet o intranet;
- B. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- C. computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- D. uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- E. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
- II. "Violazione del Sistema Informatico".

Condizioni di assicurazione

Art. 3.17 - Esclusione Rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni

Ad integrazione di tutte le esclusioni di Polizza si precisa che sono altresì esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro la Somma Assicura e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SDS - Spese per demolizione e sgombero

A seguito di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa riconosce, senza l'applicazione della regola proporzionale (art.1907 del codice civile) e sempreché che sia riportato specifica Somma Assicurata e nella Scheda di Polizza " i costi sostenuti per la demolizione e sgombero dei residui dell'Opera Assicurata fino al più vicino e idoneo posto di raccolta o di scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante.

Sono compresi, **entro il 20% della Somma Assicurata in Partita 3**, i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e relative successive modifiche ed integrazioni.

OPR - Spese per opere provvisorie

A parziale deroga dei comma m) e n) dell'articolo 3.2 "Esclusioni", a seguito di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza l'Impresa riconosce, senza l'applicazione della regola proporzionale (art.1907 del codice civile) e sempreché che sia riportato specifica Somma Assicurata nella Scheda di Polizza, i seguenti:

- costi/spese per il noleggio, installazione, ecc. di impalcature, ponteggi o quanto altro similare, macchinari in genere, necessari per la riparazione del Danno Indennizzabile;
- costi/spese per la riparazione, demolizione, spostamento, sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione del Danno Indennizzabile.